

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALVANICO E TORCHIARA (SA)  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno -----, il giorno ----- del mese di-----, tra:

1. Il Comune di Calvanico (SA), C.F. 00596080655 legalmente rappresentato dal Sindaco, Francesco Gismondi, nato il 06/04/1963 a Calvanico (SA)
2. il Comune di Torchiara (SA), C.F. 00547920652, legalmente rappresentato dal Sindaco, Massimo Farro, nato il 01/03/1964 a Salerno;

**PREMESSO**

- che l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le Amministrazioni Comunali di Calvanico e Torchiara intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 di stipulare una

convenzione per l'ufficio di segreteria, in quanto tali Comuni hanno una realtà territoriale molto simile, e, pertanto, la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria consentirebbe a ciascuno degli Enti di avvalersi di un Segretario per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno lavorativo richiesto per dei Comuni con le suddette caratteristiche, con un indubbio risparmio economico;

- che la convenzione per l'Ufficio di Segreteria viene stipulata in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa (così come richiesto dalla delibera del CdA Agenzia Nazionale n.164/2000);

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Calvanico e Torchiara, provincia di Salerno, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

#### **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Torchiara assume la veste di Comune capo convenzione in attuazione di quanto previsto dal Decreto 21 ottobre 2020 del Ministro dell'Interno *‘Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale’* pubblicato sulla GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020.

#### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di

presa di servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente.

La presente convenzione ha durata di anni tre, con decorrenza dalla data di presa di servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale nominato dal Sindaco competente, in conformità a quanto previsto dal comma precedente.

La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

- a) per scadenza naturale della convenzione;
- b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- c) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 20 (venti) giorni dalla data di notifica della deliberazione medesima all'altro Comune; in tale caso la quota dell'Amministrazione Comunale uscente verrà ripartita in maniera proporzionale tra le altre Amministrazioni convenzionate;

La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

#### **ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale nonché tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del medesimo sono prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, Torchiara, sentiti i Sindaci dei comuni convenzionati.

## **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati nella misura del 80% per il Comune di Calvanico, e del 20% per il Comune di Torchiara. I Sindaci dei due comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

## **ART. 6 - CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA**

La presente convenzione è classificata di classe III, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, che fa derivare tale elemento sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione che ammonta al 31/12/2019 a n. (Torchiara n. , Calvanico n. ).

## **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Spetta al Segretario Comunale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

## **ART. 8 - SPESE DI VIAGGIO**

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato il rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto del costo della benzina verde così

come stabilito dal Decreto del Presidente dell'Unità di Missione del Ministero dell'Interno (ex AGES), N. 0025402 del 17/05/2011.

Viene autorizzato l'uso del proprio mezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni Comunali. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione Calvanico, seguendo il tracciato più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo naturalmente il viaggio di ritorno.

Al Vice Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio come sopra previste.

### **ART. 9 - DIRITTI DI ROGITO**

Il Segretario Comunale, titolare del servizio di Segreteria in convenzione ha diritto alla quota prevista di diritti di rogito per l'attività svolta quale ufficiale rogante presso i comuni convenzionati, in quanto enti non dotati di dipendenti con qualifica dirigenziale. I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.

Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come di seguito stabilito.

### **ART. 10 INCARICHI AGGIUNTIVI E VALUTAZIONE DEL RISULTATO**

Ciascun ente associato potrà affidare al Segretario in convenzione, mediante decreto del rispettivo sindaco incarichi aggiuntivi ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) ed e) del D.Lgs. 267/2000, con oneri interamente a proprio carico, salvo quanto stabilito di seguito nel presente articolo.

La maggiorazione dell'indennità di posizione attribuita in ragione dei suddetti incarichi aggiuntivi, ove ne sussistano i presupposti in base alla normativa vigente, non potrà essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento ai sensi dell' art.1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003 e ai e ai sensi l'art.3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01.03.2011, secondo cui ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento occorre fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione, come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL di 4 categoria sottoscritto il 16 maggio 2001.

In ossequio all'art. 1, comma 1, dell'accordo del 13 gennaio 2009 e del parere 31 marzo 2011 n.4 del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale segretari comunali e Provinciali il provvedimento di affidamento di incarichi aggiuntivi con relativa attribuzione della maggiorazione dell'indennità di posizione sarà trasmesso agli altri enti convenzionati, per garantire il rispetto del limite della percentuale di maggiorazione dell'indennità di posizione erogabile ove i medesimi enti convenzionati optino per il ricorso al citato istituto.

Nel caso di assegnazione di incarichi aggiuntivi da parte di più enti, tuttavia, l'onere della partecipazione alla spesa per la maggiorazione dell'indennità di posizione sarà diviso in parti uguali tra i medesimi comuni in sede di rimborso al comune capofila, che ne anticiperà per intero l'erogazione al segretario generale.

La valutazione ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato sarà effettuata dal Sindaco del Comune capofila, una volta trasmessa la documentazione necessaria anche da parte degli enti convenzionati.

## **ART. 11 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria Generale saranno ripartite come segue:

- a) 80,00 % a carico del Comune di Calvanico;
- b) 20,00 % a carico del Comune di Torchiara;

Il comune di Calvanico è tenuto, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese (per il mese di dicembre entro il 10), al versamento obbligatorio anticipato in favore dell'Ente Capofila, Comune di Torchiara, della quota stipendiale del Segretario comunale secondo le percentuali sopra riportate. Il Comune capo-convenzione erogherà per intero le competenze economiche spettanti al Segretario. Resta inteso tra le parti che il Comune di Torchiara non procederà al pagamento dello stipendio del segretario comunale fino a quando non risulteranno accreditate le quote degli altri comuni. Il ritardo del pagamento delle quote per oltre 60 giorni è motivo di scioglimento anticipato della presente convenzione.

Le spese per missioni, per trasferte nonché il rimborso per spese di viaggio, nei limiti stabiliti all'art. 8 della presente convenzione, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Ciascun Comune corrisponderà direttamente al Segretario, ricorrendone i presupposti, i diritti di rogito, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9 della presente convenzione, e i buoni pasto, ove ne sussistano le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Ogni trimestre il Comune di Torchiara comunicherà al Comune di Calvanico il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I medesimi Comuni provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi.

**ART. 12 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE  
CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali o dal Vice Segretario se presente in organico nel comune specifico.

**ART. 13 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Calvanico

Comune di Torchiara